



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 aprile 2015  
(OR. en)

7059/15

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0002 (NLE)**

---

---

**AVIATION 41  
RHJ 3  
RELEX 203**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

---

**DECISIONE (UE) 2015/ ... DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 settembre 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, al fine di concludere un protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra<sup>1</sup>, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("protocollo").
- (2) Il 24 aprile 2014 i negoziati si sono conclusi positivamente.
- (3) È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) Il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L 334 del 6.12.2012, pag. 3.

### *Articolo 1*

La firma del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione\*.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone autorizzate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

---

\* Delegazioni: si veda il documento st 7066/15.

*Articolo 3*

Il protocollo è applicato in via provvisoria, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dalla firma dello stesso da entrambe le parti<sup>1</sup>, in attesa della sua entrata in vigore.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

---

<sup>1</sup> La data a decorrere dalla quale il protocollo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.